

Normative sulla sicurezza e salute sul lavoro

Aggiornamenti anno 2012/2013

Sezione I - Sicurezza cantieri.....	2
Sezione II - Appalti di lavori pubblici	8
Sezione III - Igiene e sicurezza sul lavoro	15
Sezione IV - Attrezzature di lavoro	20
Sezione V - Attrezzature varie di lavoro.....	23
Sezione VI – Aggiornamento Sanzioni.....	24
Sezione VII – Facsimili utili per lo svolgimento di incarichi professionali per l'applicazione della "direttiva cantieri"	25

Normative sulla sicurezza e salute sul lavoro

Sezione I - Sicurezza cantieri



D I del 4/03/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti



Criteria generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

In particolare l'allegato II riporta lo schema dei corsi di formazione per preposti (12 ore) ed addetti (8 ore) alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Legge n. 178 del 1° ottobre 2012

Modifiche al D.Lgs 81\08 per la bonifica degli ordigni bellici

(G. U. n. 244 del 18 ottobre 2012)

Modificati artt. 28, 91, 100 e 104 e allegati XI e XV del D.Lgs. 81/08.

Necessario valutare anche i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo; questa valutazione deve essere effettuata dal **coordinatore per la progettazione**.

Il piano di sicurezza e di coordinamento deve contenere specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo e al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo.



Se il CSP intende procedere alla bonifica preventiva del sito, il committente deve provvedere ad incaricare un'impresa specializzata.

E' considerata **impresa specializzata** l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico – economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un **apposito albo** istituito presso il Ministero della difesa.



Prossimo decreto del **Ministero della difesa** da adottare **entro 6 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge n. 178\2012 definirà i criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo.

Le modifiche al D.Lgs 81\08 entreranno in vigore **6 mesi** dopo la pubblicazione del decreto del Ministero della difesa.

Nota del Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 9 aprile 2012

Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha individuato specifiche procedure operative relative all'utilizzo a titolo eccezionale di apparecchi di sollevamento materiali per il sollevamento di lavoratori.

Il riferimento è costituito dalla norma EN 14502 - 1.

La nota fornisce indicazioni tecnico - procedurali relativamente a:

- caratteristiche delle attrezzature di lavoro;
- ambiente di lavoro;
- personale e modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro.

I riferimenti riguardano sia il possibile utilizzo di gru che di carrelli.



Accordo del 22 febbraio 2012 conferenza Stato - Regioni

Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

(G.U. n. 60 del 12\03\2012)

Per poter manovrare le seguenti macchine e attrezzature di lavoro, di frequente utilizzo nei cantieri edili, è necessario essere in possesso di **patentino** conseguito dopo aver partecipato a specifico corso di formazione:

- piattaforme di lavoro mobili elevabili (ore formazione: 8 - 10 - 12 ore);
- gru su autocarro (ore formazione: 12 ore);
- gru a torre (ore formazione: 12 - 14 - 16 ore);
- gru mobili (ore formazione: 14 - 22 ore);
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (ore formazione: 12 - 16 - 20 ore);

- **escavatori, pale caricatrici, autoribaltabili a cingoli** (ore formazione: 10 - 16 - 22 - 28 - 34 ore);
- **pompe per calcestruzzo** (ore formazione: 14 ore).

L'accordo ha fornito precise indicazioni anche riguardo alle modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, ai soggetti formatori, a durata, a indirizzi e requisiti minimi di validità della formazione.

L'entrata in vigore dell'accordo è a partire dal **13\03\2013**.

Norma transitoria: i lavoratori che alla data del 13\03\2013 sono incaricati dell'uso delle attrezzature devono effettuare i corsi di formazione entro il 13\03\2015

Decreto 5 sett. 2012 – Assessorato salute Sicilia

Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza

(G.U. R. S. n. 42 del 5\10\2012)



Da applicare per tutti gli edifici di nuova costruzione o già esistente per i quali è necessario presentare richiesta di **permesso di costruire o DIA** (dal 31 luglio 2010 **SCIA**).

Necessaria predisposizione di **elaborato tecnico** redatto da professionista esperto (**coordinatore sicurezza o RSPP**), da presentare all'amm. competente, e contenente:





- elaborati grafici;
- relazione tecnica e di calcolo;
- planimetria;
- certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio;
- dichiarazione di conformità dell'installatore;
- manuale d'uso;
- programma e registro di manutenzione.

La mancata presentazione degli elaborati costituisce **causa ostativa** al rilascio della concessione edilizia o DIA e al rilascio certificato di abitabilità\agibilità.

Nell'elaborato è necessario indicare:

- criteri generali di progettazione;
- percorso di accesso alla copertura;
- transito ed esecuzione dei lavori sulla copertura.

Entrata in vigore 30 giorni dalla pubblicazione, quindi il **5 novembre 2012**



Sezione II - Appalti di lavori pubblici



D.Lgs n. 163/06 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Testo predisposto dall'AVCP, nell' aprile 2012, aggiornato a :

- D.Lgs n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni della legge n. 106 del 12 luglio 2011;
- D.Lgs n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni della legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
- D.Lgs n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni della legge n. 27 del 24 marzo 2012;
- D.Lgs n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni della legge n. 35 del 4 aprile 2012;
- D.Lgs n. 16 del 2 marzo 2012 (in attesa di conversione):



D.Lgs n. 218 del 15 novembre 2012

Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazioni antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

(G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012)



Vengono fornite indicazioni riguardo:

- modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati;
- modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
- validità della documentazione antimafia;
- procedimento di rilascio delle informazioni antimafia;
- modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

Circolare n. 4536 del 30 ottobre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al DPR n. 207/2010

(G.U. n. 265 del 13/11/2012)

Vengono forniti chiarimenti riguardo:

- l'innalzamento del limite dell'importo consentito per affidamento diretto in economia di servizi e forniture da 20.000 a 40.000 euro, tra cui anche i **servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria;**

- i criteri di selezione dell'offerta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro;
- la "forcella" nelle procedure ristrette relative a servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria;
- l'avvalimento in servizi e forniture nei settori ordinari e speciali;
- l'avvalimento e il subappalto;
- i documenti da allegare al contratto per l'acquisizione di beni e servizi;
- l'acquisizione del DURC per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro;
- la verifica triennale per la partecipazione delle imprese alle procedure selettive.

La circolare affronta anche le problematiche relative ai **costi della sicurezza** ed agli utili d'impresa, di cui all'art. 131 del D.Lgs 163\06, all'allegato XV, punto 4, del D.Lgs 81\08 e all'art. 32 del DPR 207\2010, precisando che *i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un'opera non assoggettabile a ribasso d'asta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi della sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.*



Pronuncia del Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria n. 33 e 34 del novembre 2012



E' necessaria, da parte della Prefettura della Provincia in cui ha sede l'impresa, una **certificazione antimafia** per ogni lavoro che l'impresa intende svolgere in appalto o subappalto.

Se emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, sono esclusivamente le amministrazioni a cui sono fornite le relative informazioni che **non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o i subcontratti.**

Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012

Bando – Tipo - Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara



La determinazione riporta il quadro giuridico di riferimento per l'individuazione delle cause tassative di esclusione, cioè delle **“esclusioni legittime”**, al fine di ridurre il potere discrezionale della stazione appaltante, limitando le numerose esclusioni che avvengono sulla base di **elementi formali e non sostanziali.**

L'Autorità procederà ad elaborare specifici **"bandi - tipo"** distinti in base all'oggetto del contratto (lavori, servizi, forniture) che conterranno puntuali indicazioni sulla gestione della gara.

Dal **1° gennaio 2013** la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di gara sarà acquisita nella:

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

1. L'art. 118 del **Codice** richiede che l'indicazione dei lavori che si intendono subappaltare deve essere fatta **all'atto della presentazione dell'offerta**; la mancanza di questa indicazione non può essere assunta a fondamento di un provvedimento di esclusione, ma rappresenta solo un impedimento per l'aggiudicataria a ricorrere al subappalto, di modo che la stessa dovrà provvedere direttamente all'esecuzione della prestazione.

2. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare ad appalti, subappalti, cottimi per i quali hanno svolto attività di progettazione.

3. L'art. 106 del **Regolamento** richiede che l'offerta sia accompagnata da dichiarazione con cui i concorrenti attestano di aver esaminato gli elaborati progettuali e di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato la disponibilità delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate.

La mancata effettuazione del sopralluogo integra una violazione di una prescrizione del regolamento ed una carenza di un elemento essenziale dell'offerta.

Determinazione n. 1 del 16 maggio 2012

Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici

(G.U. n. 141 del 9\06\2012)

Alla luce delle rilevanti modifiche normative introdotte negli ultimi due anni, l'Autorità ha ritenuto opportuno intervenire nuovamente sulla materia, in particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 38, comma 1-ter del Codice, fornendo indicazioni integrative rispetto a quelle già riportate nella determinazione n. 1 del 2010, relativamente a:

- **misure di prevenzione** (articolo 38, comma 1, lett. b);
- **sentenze di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale e reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio** (articolo 38, comma 1, lett. c);
- **divieto di intestazione fiduciaria** (articolo 38, comma 1, lett. d);
- **irregolarità fiscali** (articolo 38, comma 1, lett. g);
- **falsa dichiarazione** (articolo 38, comma 1, lett. h);
- **irregolarità contributive** (articolo 38, comma 1, lett. i);
- **sospensione o revoca dell'attestazione SOA** (articolo 38, comma 1, lett. m-bis);
- **omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione** (articolo 38, comma 1, lett. m-ter);
- **rapporti di controllo e collegamento sostanziale** (modifiche all'articolo 38, comma 2 del Codice, in riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater);
- **modifiche apportate al comma 1-bis dell'articolo 38.**

Determinazione n. 2 del 1° agosto 2012

L'avvalimento nelle procedure di gara

L'avvalimento consiste nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, di soddisfare la richiesta relativa al possesso di alcuni dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.

La determinazione riporta le modalità secondo cui poter usufruire dell'avvalimento per l'esecuzione di lavori pubblici, anche per i subappalti, ed i contenuti minimi del relativo contratto.

ITACA - Linea guida per la definizione di un prezzario regionale di riferimento in materia di appalti pubblici - Parte I: Sezione Lavori

(ultima revisione del luglio 2012)



**ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E
TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA
COMPATIBILITA' AMBIENTALE**

Il documento fornisce opportuni chiarimenti riguardo agli oneri della sicurezza afferenti all'impresa ed a quelli a carico del committente.

Oneri della sicurezza afferenti l'impresa

Tali oneri, essendo già compresi nel prezzo unitario delle singole lavorazioni, e quindi nel costo dell'opera, risultano un "*di cui*", ossia una quota parte delle spese generali.

Gli oneri della sicurezza così definiti e afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, compresi nelle spese generali, saranno sottoposti alla verifica di congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, come previsto dal D.Lgs 163\06.

Costi della sicurezza non afferenti l'impresa - Costi "*contrattuali*"

I relativi importi forniti dal prezzario sono comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali (dal 13% al 17%), ossia sono privi della quota di utile di impresa (10%) in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.

Qualora, per la definizione delle misure di sicurezza previste, sia necessario utilizzare ulteriori articoli presenti in tipologie diverse dalla "sicurezza", si deve procedere ad un ricalcolo del prezzo pubblicato, incorporando dallo stesso la quota di utile del 10%, per omogeneità con quanto operato con i prezzi della tipologia "sicurezza".

Per cui si avrà:

$$P_s = P \times 100 \setminus 110$$

con:

P_s = prezzo dell'articolo scorporato del 10% di utili,

P = prezzo di pubblicazione dell'articolo (contenuto in sezione diversa da tipologia "sicurezza").

Analogamente l'eventuale utilizzo degli articoli contenuti nella tipologia "sicurezza" per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza, dovrà

preventivamente prevedere l'aumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile (coefficiente di moltiplicazione pari a 1,10), e i valori così stimati dovranno essere sottoposti a ribasso d'asta.

Circolare n. 3 del 16/02/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di irregolarità del DURC delle imprese esecutrici



In attuazione dell'art. 4 del DPR n. 207/2010, in caso di irregolarità nei versamenti dovuti ad INPS, INAIL e Cassa edile, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale versando le somme dovute in forza del contratto di appalto direttamente ai predetti Istituti e Casse.

Questo intervento deve essere posto in atto da parte del RUP e deve essere attivato anche in relazione ad eventuali posizioni debitorie da parte di subappaltatori.

Le amministrazioni pubbliche devono attivarsi anche in caso di irregolarità fiscali, per cui, prima di effettuare il pagamento di importi superiori a 10.000 euro, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Il pagamento delle irregolarità del DURC hanno "prioritaria applicazione" nei riguardi dei crediti dell'Amministrazione fiscale.

Sezione III - Igiene e sicurezza sul lavoro



Decreto interministeriale del 6\03\2013

(G.U. n. 65 del 18\03\2013)

Criteria di qualificazione dei formatori in materia di sicurezza sul lavoro

I criteri riportati riguardano i soggetti formatori per i corsi per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro che intendono svolgere le funzioni di RSPP previsti dall'Accordo Stato - Regioni del 21\12\2011.

Bando INAIL per incentivare la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsto dall'art. 11 del D.Lgs 81\08

L'incentivo consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto presentato, è compreso tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 100.000 euro e viene erogato alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Domande da presentare dal 15 gennaio al 14 marzo 2013, con procedura informatica al sito Inail.

Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012

Procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 81\08

(G.U. n. 285 del 6\12\2012)



Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per effettuare la **valutazione dei rischi** da parte del datore di lavoro, di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs 81\08, al fine di individuare le più idonee misure di prevenzione e protezione ed elaborare il programma delle misure idonee a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I datori di lavoro di imprese che occupano **fino a 10 lavoratori** effettuano la valutazione dei rischi secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al decreto.

I datori di lavoro di imprese che occupano **fino a 50 lavoratori** possono effettuare la valutazione dei rischi secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al decreto.

I datori di lavoro, per effettuare la valutazione, utilizzano la modulistica allegata al decreto, pubblicata sul sito **www.lavoro.gov.it**.

Il decreto entra in vigore il **sessantesimo giorno** successivo alla pubblicazione sulla G.U., quindi dal **7 febbraio 2013** (limite spostato al **30 giugno 2013** dalla legge di stabilità 2013).

Limite nuovamente modificato dalla circolare del Ministero del lavoro del 31\01\2013 e fissato al **31 maggio 2013**.

Modulo n. 1.1: Descrizione generale dell'azienda

Modulo n. 1.2: Lavorazioni aziendali e mansioni

Modulo n. 2: Individuazioni dei pericoli presenti in azienda

Modulo n. 3: Valutazione rischi, misure di prevenzione e protezione attuate, programma di miglioramento.

Commissione per gli interpellati

Interpello n. 7\2012 del 15 novembre 2012, su richiesta della CNA

Qualora una azienda con meno di 10 dipendenti abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando gli obblighi di aggiornamento, legati alla natura "dinamica" del DVR.

Interpello n. 4\2012 del 15 novembre 2012, su richiesta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

L'art. 5, comma 2, del DM 10\03\2008 contempla l'esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso.

Pertanto la previsione di "designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di gestione dell'emergenza" (art. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs 81\08) trova applicazione anche per le aziende fino a dieci lavoratori.



Decreto Interministeriale Lavoro e Salute del 6 agosto 2012

Sostituzione allegato XXXVIII del D.Lgs 81\08, relativo ai valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici.



Tossico



Corrosivo



Nocivo

Decreto Interministeriale del 9 luglio 2012

Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs 81\08.

Nuovi contenuti di:

- **Allegato 3A**, cartella sanitaria e di rischio;
- **Allegato 3B**, dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Art. 40 D.Lgs 81\08 – Rapporti del medico competente con il S.S.N.



Sul sito Ministero del lavoro e delle politiche sociali (sezione "Legislazione") è riportato:

Testo aggiornato del D.Lgs 81\08 (versione ottobre 2013)



Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro

(Approvato nella seduta del 28 novembre 2012)

Riportato:

- manuale operativo;
- schede di approfondimento.



Decreto 10 ottobre 2012 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Determinazione, per l'esercizio finanziario 2012, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro

(G.U. n. 285 del 6 dicembre 2012)

Viene fissato l'importo in funzione del nucleo familiare dei superstiti.

Sezione IV - Attrezzature di lavoro



DM 11 aprile 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

L'allegato II del decreto individua le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche e le modalità di effettuazione delle verifiche stesse, rispettando la tempistica riportata all'allegato VII del D.Lgs 81\08.

Gruppo SC (sollevamento materiali)



Gruppo SP (sollevamento persone)



Gruppo GVR (gas, vapore, riscaldamento)



Decreto Ministero lavoro e politiche sociali del 19 dicembre 2012

(G.U. n. 297 del 21 dicembre 2012)

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di:

- **Gruppo SC** (apparecchi sollevamento materiali);
- **Gruppo SP** (sollevamento persone);
- **Gruppo GVR** (gas, vapore, riscaldamento).

I soggetti indicati nell'allegato possono effettuare la prima verifica in sostituzione dell'INAIL, se questo istituto non riesce ad effettuare **entro 45 giorni** l'intervento e le verifiche periodiche su richiesta dell'utilizzatore.

Decreto Dirigenziale del 23 novembre 2012

(Ministero Lavoro, Salute, Sviluppo Economico)

Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro

(G.U n. 279 del 29\11\2012)

Le nuove tariffe sono entrate in vigore a partire dal 30 novembre 2012.

Le tariffe sono aggiornate automaticamente, ogni due anni, in base agli indici ISTAT.

Circolare n. 11 del 25 maggio 2012 del Ministero lavoro

Chiarimenti applicativi riguardo alle verifiche periodiche di apparecchi sollevamento materiali e persone:

- Scelta del soggetto abilitato;
- Interruzione o sospensione dei termini temporali;
- Attivazione del soggetto abilitato;
- Tariffazione delle verifiche periodiche.

Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministro lavoro

Chiarimenti su verifiche periodiche di attrezzature di lavoro

1. Possibile fare **richiesta cumulativa** di verifica di più attrezzature di lavoro aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse la data effettiva di richiesta, a cui fare riferimento per i 30 giorni della data di scadenza.
2. Le **attività di verifica periodica** di attrezzature di lavoro sono “servizi di natura intellettuale”, per cui non si applica l’art. 26, c. 3 del D.Lgs 81\08 e quindi il datore di lavoro non deve predisporre il DUVRI.
3. La richiesta di verifica periodica, nel caso di **attrezzature noleggiate senza operatore**, può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, nell’ottica della semplificazione delle procedure.
4. I **sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici** non rispondono alla definizione di “apparecchio di sollevamento” (mancanza di gancio o altri organi di presa) per cui non rientrano tra gli apparecchi elencati all’allegato VII e quindi sono esclusi dall’obbligo di verifica periodica.
5. I **ponti sollevatori per veicoli** non rientrano tra le attrezzature soggette all’obbligo di verifica periodica.
6. I **carrelli commissionatori** con posto di guida elevabile destinati al prelievo e deposito di merce da scaffalature non rientrano tra le attrezzature indicate all’allegato VII da sottoporre a verifica periodica.
7. I **periodi di inattività** (es. attrezzature di lavoro del settore edile soggette a smontaggi, deposito, montaggi) non interrompono la periodicità delle verifiche.
8. Nel caso di **spostamento dell’attrezzatura** mentre si è in attesa della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e contestualmente inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio.
9. Per le **attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche** (piattaforme autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere), già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 22\04\2012, il datore di lavoro deve richiedere la prima verifica all’INAIL.

Sezione V - Attrezzature varie di lavoro

Circolare n. 25 del 25 ottobre 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle macchine agricole semoventi - motoagricole

Circolare n. 24 del 23 ottobre 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Divieto d'uso a seguito della decisione della Commissione Europea relativa al divieto di immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili

Circolare n. 8 del 24 maggio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Sicurezza nell'uso delle ceste autoprodotte portate dai trattori utilizzate in ambito agricolo e forestale

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26 aprile 2012

Divieto di immissione sul mercato di accessori di taglio

Sezione VI – Aggiornamento Sanzioni

Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013 (decreto lavoro), convertito in legge dalla Legge n. 99 del 9\8\2013 (G.U. n. 196 del 22\8\2013) **entrato in vigore il 23\08\2013**

Ha rimodulato le sanzioni previste a carico dei soggetti inadempienti alle prescrizioni previste dal D.Lgs 81\08.

Art. 306 D.Lgs 81\08 - Disposizioni finali

*E' stato introdotto nell'art. 306 il comma 4-bis, con cui si stabilisce che **le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data.***

Sezione VII – Facsimili utili per lo svolgimento di incarichi professionali per l'applicazione della "direttiva cantieri"

Attestazione del possesso dei requisiti professionali necessari per poter svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (obbligatorio)

Al committente

o al responsabile dei lavori

.....

Il sottoscritto ing./arch./geom./p.i./dott./p.a.

dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per poter svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori indicati all'art. 98 del D.Lgs. 81/08.

Si allega al riguardo:

- Certificato di iscrizione all'albo degli o al collegio dei, o certificato di laurea in o diploma in
- Attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per la durata richiesta (1, 2, 3 anni)
- Attestato di frequenza al corso in materia di sicurezza della durata di 120 ore
oppure
- Attestazione comprovante lo svolgimento di attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno 5 anni, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
oppure
- Certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma sono presenti di contenuti minimi di cui all'allegato XIV.
- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento di 40 ore richiesto da allegato XIV del D.Lgs. 106/09

Data

Firma del professionista

.....

**Lettera di incarico, da parte del committente o del responsabile dei lavori,
ad un tecnico (dipendente o libero professionista) per lo svolgimento
delle funzioni di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei
lavori (obbligatorio)**

All'ing./arch./geom./p.i./dott.p.a

.
.....
.

Il sottoscritto

committente/responsabile dei lavori per la costruzione di.....

.....

da realizzarsi nel cantiere di

via, vista la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali
indicati all'art. 98 del D.Lgs. 81/08, designa.

L'ing./arch./geom./p.i.

**coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione e durante la
realizzazione dell'opera**, relativamente all'opera in oggetto.

Si ricordano gli obblighi previsti dall'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 81/08, in particolare per quel che
riguarda l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo tecnico in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.

Data.....

Il committente o il responsabile dei lavori

.....

Firma per accettazione dell'incarico

.....

**Trasmissione, da parte del coordinatore per la progettazione,
al committente o al responsabile dei lavori del piano di sicurezza
e di coordinamento e del fascicolo tecnico (obbligatorio)**

Al committente

.....

.

o al responsabile dei
lavori

.....

..

Il sottoscritto ing./arch./geom./p.i./dott./p.a.

coordinatore per la progettazione dei lavori relativi a

da realizzare nel cantiere di

via,

come da incarico ricevuto in data,

trasmette i seguenti elaborati, previsti dall'art. 91, comma 1, a) e b) del D.Lgs. 81/08, relativi all'opera in oggetto:

- Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08,
- Fascicolo tecnico di cui all'art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08.

Data

Il coordinatore per la progettazione

.....

**Trasmissione, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
al committente o al responsabile dei lavori delle modifiche
apportate al piano di sicurezza e di coordinamento (eventuale)**

Al committente

.....

..o al responsabile dei
lavori

.....

...

Il sottoscritto ing./arch./geom./p.i./dott./p.a.

coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi a

in corso di realizzazione nel cantiere di.....

come previsto dall'art. 92 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08, trasmette i seguenti elaborati relativi all'opera in oggetto:

- Modifiche apportate al piano di sicurezza e di coordinamento già redatto, in relazione alla necessità di apportare variazioni conseguenti alla evoluzione dei lavori.

Data

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Ing./arch./geom./p.i./dott./p.a.

.....

**Contestazione, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
all'impresa esecutrice o al lavoratore autonomo del mancato rispetto
delle prescrizioni riportate nel PSC o nel POS**

All'impresa/ lavoratore

autonomo

.....

...

Il sottoscritto ing./arch./geom./p.i./ dott./ p.a.
coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi a
in corso di realizzazione nel cantiere di
via
contesta il mancato rispetto di quanto previsto a pag
del PSC, relativamente a
contesta il mancato rispetto di quanto previsto a pag
del POS, relativamente a

contesta inoltre il mancato rispetto di quanto previsto a:

- a) Art. del D.Lgs. 81/08
- b) Allegato..... del D.Lgs. 81/08
- c) Circolare ministeriale n.
- d) Norma.....

Data

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Ing./arch./geom./p.i./dott./p.a.

.....

Per presa visione del responsabile di

cantiere

Sig.

.....

**Comunicazione, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
al committente di aver rilevato gravi inosservanze alle norme
di prevenzione infortuni durante l'esecuzione dei lavori (eventuale)**

Al committente

.....

...

o al responsabile dei lavori

.....

...

Il sottoscritto ing./arch./geom./p.i./dott./p.a.

coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di

in corso di realizzazione nel cantiere di

via,

avendo rilevato gravi inosservanze delle norme di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 81/08, propone:

- la sospensione dei lavori,
- l'allontanamento dell'impresa
- l'allontanamento del lavoratore autonomo
- la risoluzione del contratto.

Data

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
ing./arch./geom./p.i./dott./p.a.

.....

Ordine di sospensione delle singole lavorazioni, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per aver rilevato un pericolo grave ed imminente durante l'esecuzione dei lavori (eventuale)

Al titolare dell'impresa

.....

Al titolare dell'impresa subappaltatrice

.....

Al lavoratore autonomo

.....

Il sottoscritto ing./arch./geom./p.i./dott./p.a.

coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di

in corso di realizzazione nel cantiere di

via,

avendo rilevato condizioni di pericolo grave ed imminente durante lo svolgimento dei lavori relativi a

.....

secondo quanto previsto dall'art. 92 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 81/08, ordina la sospensione dei lavori stessi sino alla verifica da parte del sottoscritto degli avvenuti adeguamenti.

Data

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori

.....

...

Firma per ricevuta del titolare

dell'impresa

.....

...

Comunicazione, da parte delle imprese esecutrici, degli avvenuti adeguamenti richiesti dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori (eventuale)

Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Ing./arch./geom./p.i./dott./p.a.

.....

...

Il sottoscritto Sig.

titolare dell'impresa /

lavoratore autonomo

comunica di aver effettuato gli adeguamenti previsti dalle norme di sicurezza sul lavoro indicati nell'ordine di sospensione dei lavori del

in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 92 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 81/08.

Data

Il titolare dell'impresa

.....

Sig.

.....

o il lavoratore autonomo

.....

**Comunicazione, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
agli organi di vigilanza del mancato rispetto da parte delle imprese
esecutrici delle prescrizioni indicate nel piano di sicurezza
o nel piano operativo di sicurezza**

..... All'organo di vigilanza della ASL di

..... Via
.....

..... Alla direzione provinciale del lavoro di

..... Via.....
.....

Il sottoscritto ing./ arch./ geom./ p.i./ dott./ p.a.

coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di in corso di realizzazione nel cantiere di
..... via, secondo quando previsto
dall'art. 92 comma 1., lett. e) del D.Lgs. 81/08, comunica l'inadempienza da parte
dell'impresa/lavoratore autonomo relativamente al mancato rispetto delle
prescrizioni riportate nel piano di sicurezza/piano operativo di sicurezza.

Si allegano:

- copia della contestazione scritta
già effettuata all'impresa in data
- copia della segnalazione scritta
già inviata al committente/responsabile dei lavori in data relativamente alla
contestazione fatta all'impresa.

Data

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori

.....

Verbale di sopralluogo in cantiere del coordinatore per l'esecuzione

Committente:.....

Lavori relativi a:

Ubicazione del cantiere:

Impresa affidataria dei lavori:

Data di inizio lavori:

Imprese esecutrici presenti:

|

|

Lavoratori autonomi presenti:

|

|

Fornitori di noli a caldo presenti:

|

|

|

Fornitori con posa in opera di materiali presenti:

|

|

|

Fasi lavorative in atto:

.....

.....

.....

Persone presenti al momento del sopralluogo:

responsabile unico del procedimento:

committente o responsabile dei lavori:

direttore dei lavori (o direttore operativo o ispettore di cantiere):

datore di lavoro dell'impresa affidataria (o suo rappresentante):
direttore tecnico dell'impresa affidataria:
capo cantiere dell'impresa affidataria:
RSPP dell'impresa affidataria:
RLS dell'impresa affidataria o RLST:
Datore di lavoro e/o direttore tecnico e/o capo cantiere e/o RSPP e/o RLS delle imprese esecutrici:
.....

1) Verifica della trasmissione del PSC da parte dell'impresa affidataria alle imprese esecutrici che effettuano lavori in subappalto (art. 101, comma 2, D.Lgs. 81/08):

o SI o NO

2) Verifica della trasmissione del PSC da parte della impresa affidataria ai lavoratori autonomi presenti in cantiere (art. 101, comma 2, D.Lgs. 81/08):

o SI o NO

3) Verifica del POS delle imprese esecutrici per la prima volta presenti in cantiere, da parte del coordinatore per l'esecuzione (art. 92, comma 1 lett. b), D.Lgs. 81/2008):

è coerente con il PSC,

non è coerente con il PSC,

è necessario quindi procedere alle modifiche dei seguenti punti:

.....
.....
.....

4) Verifica che i lavoratori autonomi presenti in cantiere sono veramente autonomi, cioè non sono presenti in cantiere collaboratori o apprendisti dipendenti degli stessi (nota del Ministero del lavoro all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 418 del 22 febbraio 2001)

o SI o NO

(in caso negativo anch'essi devono predisporre il POS)

5) Le imprese esecutrici hanno modificato il POS in precedenza predisposto?

o SI o NO

(in caso positivo riportare):

l'impresaha modificato il POS in precedenza elaborato e visionato relativamente a:.....

l'impresaha modificato il POS in precedenza elaborato e visionato relativamente a:.....

l
.....

6) Deficienze riscontrate in cantiere per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori:

mancato rispetto del PSC (art. 92, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08) da parte dell'impresa:.....

punto.....

punto.....
.....

mancato rispetto del PSC (art. 92, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08) da parte dell'impresa:.....

punto.....

punto.....
.....

mancato rispetto del POS (art. 92, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/08) predisposto dall'impresa:.....

punto.....

punto.....
.....

mancato rispetto del POS (art. 92, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/08) predisposto dall'impresa:.....

punto.....

punto.....
.....

mancato rispetto delle norme generali sulla sicurezza del lavoro da parte dell'impresa:..... (art. 95, D.Lgs. 81/08) o del lavoratore autonomo:..... (art. 94, D.Lgs. 81/08)

art. del D.Lgs. 81/08 o punto dell'allegato del D.Lgs. 81/08,

art. del D.P.R.

art..... del D.M.....

art. delle norme.....

mancato rispetto delle norme generali per l'igiene del lavoro da parte dell'impresa:.....(art. 95, D.Lgs. 81/08) o del lavoratore autonomo:..... (art. 94, D.Lgs. 81/08)

7) Verifica dell'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori presenti in cantiere:

non continuo

non

corretto

da parte dei lavoratori dell'impresa..... (art. 95, D.Lgs. 81/08)

da parte del lavoratore autonomo..... (art. 94, D.Lgs. 81/08)

8) Misure correttive da attuare da parte della impresa aggiudicataria (art. 92, comma 1,lett. e), D.Lgs. 81/08):

1)..... entro il:.....

2)..... entro il:.....

3)..... entro il:.....

..... entro il:.....

9) Misure correttive da attuare da parte dell'impresa..... esecutrice di lavori in subappalto (art. 92, comma 1, lett. e), D.Lgs. 81/08):

1)..... entro il:.....

2)..... entro il:.....

3)..... entro il:.....

..... entro il:.....

10) Misure correttive da attuare da parte del lavoratore autonomo (art. 92, comma 1, lett. e) D.Lgs. 81/08):

1)..... entro il:.....

2)..... entro il:.....

3)..... entro il:.....

..... entro il:.....

11) Misure correttive da attuare da parte del fornitore di nolo a caldo: (art. 92, comma 1, lett. e) D.Lgs. 81/08)

1)..... entro il:.....

2)..... entro il:.....

3)..... entro il:.....

..... entro il:.....

12) Misure correttive da attuare a parte del fornitore con posa in opera di materiali:

1)..... entro il:.....

2)..... entro il:.....

3)..... entro il:.....

..... entro il:.....

13) Verifica dell'attuazione delle deficienze riscontrate in occasione del sopralluogo effettuato in data:

1)..... attuato o SI o NO

2).....attuato o SI o NO

3)..... .attuato o SI o NO

.....

14) In relazione all'evoluzione dei lavori ed alle modifiche intervenute durante l'esecuzione degli stessi il coordinatore per l'esecuzione prevede le seguenti modifiche al PSC (art. 92, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/08) a cui devono adeguarsi le imprese esecutrici:

.....

.....

.....
15) Non possono eseguirsi contemporaneamente in quanto potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza
dei lavoratori:
le lavorazioni relative a.....e le lavorazioni relative a.....
le lavorazioni relative a.....e le lavorazioni relative a.....
.....

16) Essendo prevista una variante in corso d'opera relativamente a:
.....
.....
il PSC deve essere modificato ed aggiornato nei seguenti punti a cui le imprese esecutrici devono adeguarsi:
.....
.....

17) Interventi presi dal coordinatore per l'esecuzione in seguito a quanto riscontrato nel corso del sopralluogo (art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. 81/08):
sospensione della singola lavorazione relativa a:.....
 eseguita dalla impresa:.....
sospensione della singola lavorazione relativa a:.....
 eseguita dal lavoratore autonomo:

18) Interventi richiesti da parte del coordinatore per l'esecuzione al committente o al responsabile dei lavori (art. 92, comma 1, lett. e), D.Lgs. 81/08):
sospensione dei lavori,
allontanamento dell'impresa.....
allontanamento del lavoratore autonomo

risoluzione del contratto
(nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non abbia preso nessuno dei provvedimenti già richiesti dal coordinatore per l'esecuzione in occasione del precedente sopralluogo):

19) Si trasmette alla azienda sanitaria locale died alla direzione provinciale del lavoro di.....il verbale del sopralluogo effettuato in data..... ed il verbale del sopralluogo effettuato in data odierna (art. 92, comma 1, lett. e), D.Lgs. 81/08)

Eventuali osservazioni e precisazioni che alcuni dei presenti al sopralluogo ritengono necessario mettere a verbale:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....li..... ore.....

Il coordinatore per l'esecuzione	Persone presenti al sopralluogo e relativa qualifica
.....
.....
.....
.....